

AUTORI:

Vincenzo Casamassima

Ricercatore t.d. di Diritto costituzionale, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Andrea Frangioni

Dottore di ricerca, Consigliere parlamentare, Camera dei deputati

Introduzione al volume *Parlamento e storia d'Italia*, Atti del primo e del secondo seminario di storia Parlamentare,

Scuola Normale Superiore – Scuola Superiore Sant'Anna

11 e 18 maggio 2009 – 25 gennaio e 8 febbraio 2010, a cura di V. Casamassima e A. Frangioni, in corso di pubblicazione presso le Edizioni della Normale*

Introduzione

di *Vincenzo Casamassima e Andrea Frangioni*

Il primo e il secondo ciclo di seminari di storia parlamentare svoltisi alla Scuola Sant'Anna e alla Scuola Normale Superiore nel 2009 e nel 2010 si sono andati ad affiancare all'esperienza più che decennale degli incontri di diritto parlamentare organizzati dalla Scuola Sant'Anna, affrontando due temi che, in modo diverso, possono essere ricondotti a quello generale delle modalità di “costruzione” della rappresentanza, vale a dire le riforme elettorali e il dibattito sulla riforma del Senato lungo la storia d'Italia. Si può sostenere che in questo l'esperienza pisana abbia, in un certo senso, ripercorso quanto avvenuto più in generale nel mondo degli studi italiani dove l'interesse degli ultimi tre decenni per la storia dei sistemi elettorali si è andato ad affiancare e ad incrociarsi con la già ricchissima riflessione della giuspubblicistica sul tema della rappresentanza, riflessione oramai caratterizzata da una tradizione più che secolare (basti fare i nomi di Vittorio Emanuele Orlando e di Costantino Mortati)¹. Per questi motivi, anche in questa introduzione, che, come di consueto in lavori del genere, ha l'ambizione di trasmettere lo spirito unitario dei singoli contributi contenuti nel volume, si cercherà di collocare il contenuto di questi nel contesto delle due tradizioni di studi italiane che si è richiamato, quella della giuspubblicistica e della scienza politica, da un lato, e quella della storiografia, dall'altro, per come sono comprese e interpretate dai due autori. I dati di fondo che emergono, e su cui i due autori concordano, sono due: in primo luogo l'utilità di questa riflessione multidisciplinare sulla rappresentanza di fronte ai dilemmi delle democrazie contemporanee; in secondo luogo l'apporto fondamentale che una rinnovata storia della rappresentanza, che sappia utilmente intersecarsi con la storia politica, con la storia delle idee, con la storia sociale, può dare per una riflessione giuspubblicistica e politologica più consapevole ed approfondita².

1. Rappresentanza tra teoria e storia

Negli ambiti disciplinari del diritto pubblico, ed in particolare costituzionale, e della scienza politica le questioni relative alla legislazione elettorale e alla configurazione della Camera “alta” costituiscono solamente una parte di quelle rilevanti quando si accosta l'argomento della rappresentanza politica, snodo imprescindibile di ogni analisi avente ad oggetto le tematiche della

* Il testo della presente introduzione è frutto della riflessione comune dei due autori; tuttavia i paragrafi 1, e 2 sono stati curati da Vincenzo Casamassima, i paragrafi 3 e 4 da Andrea Frangioni.

¹ E non a caso, sempre negli ultimi decenni, si è registrato un interesse anche per la storia della dottrina giuspubblicistica italiana, come testimoniato dagli studi di Maurizio Fioravanti e della sua scuola.

² E' doveroso richiamare, tra gli studi più recenti in tema di rappresentanza politica, almeno quelli, in Francia, di Bernard Manin e di Pierre Rosanvallon e, in Italia, di Nadia Urbinati.

democrazia e delle forme di governo. Si tratta però di una parte però molto importante, giacché attiene a profili essenziali del rapporto tra cittadini e istituzioni politico-rappresentative. La riflessione storiografica sui sistemi elettorali e sulla loro applicazione in uno specifico contesto (i seminari di cui qui pubblichiamo gli atti si concentrano su quello italiano), così come quella sul ruolo del Senato, si svolge sullo sfondo di categorie e schemi elaborati dalle scienze giuridico-pubblicistiche e politologica. Il riferimento, per quanto concerne la tematica generale della rappresentanza, è in particolare alla distinzione, ben chiarita nei suoi aspetti salienti da Nocilla e Ciaurro nella voce “Rappresentanza politica” dell’Enciclopedia del diritto³, tra rappresentanza come situazione e rappresentanza come rapporto. Privilegiare l’una o per l’altra visione della rappresentanza ha un impatto diretto sul significato da riconoscere al momento elettorale in vista della formazione degli organi rappresentativi.

Le concezioni che propugnano la configurazione della rappresentanza come situazione (dei rappresentanti) presuppongono l’esistenza a priori di interessi comuni della nazione. Le elezioni sono in quest’ottica un sistema per scegliere i più idonei a ricoprire una certa carica ed a prendersi cura di interessi precostituiti rispetto alle dinamiche politiche, connettendosi dunque la situazione rappresentativa ad una designazione di capacità. Emblematico in questo senso è il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando, secondo il quale le attribuzioni della Camera elettiva non avevano origine o natura differenti rispetto a quelle degli altri organi costituzionali dello Stato. E’ in forza delle regole costitutive dell’ordinamento giuridico che la Camera esercita i suoi poteri e “rappresenta” lo Stato, nel quale (e non nel popolo, mero elemento materiale costitutivo dello Stato) risiede la sovranità. In quest’ottica, risultano ammissibili le limitazioni al diritto di voto, sulla base della previsione, nel quadro ideologico tipico del liberalismo moderato, di requisiti economici e culturali⁴. Ed, anzi, come ben evidenziato da Pombeni, all’interno di questo tipo di concezioni «l’esercizio del voto non era insomma un “diritto” di cui godeva il cittadino per essere rappresentato davanti allo Stato, ma una “funzione” che il cittadino espletava per permettere allo Stato di poter avere gli organi che lo rappresentassero, rendendolo operativo ed operante»⁵.

All’interno di tale quadro concettuale, la libertà del mandato parlamentare garantisce l’autonomia del deputato dagli interessi particolari che convivono nella società, da cui egli deve essere protetto in vista della determinazione (o meglio del riconoscimento) dell’interesse generale, cui è orientata la volontà della nazione. Ciò risultava poi vero *a fortiori* per il Senato, organo costitutivamente, per così dire, espressione di un diverso criterio di rappresentanza, a cui era conferita una funzione di bilanciamento e moderazione delle istanze della rappresentanza politico-elettiva espresse dalla camera “bassa”. La nomina vitalizia avrebbe dovuto assicurare ai senatori un significativo grado di indipendenza dalle diverse tendenze politico-ideologiche che premevano alle porte delle istituzioni e, per altro verso, dalla stessa Corona. La mancata predeterminazione di un loro numero massimo pose però le basi per una pratica disattivazione di tali potenzialità. Consentì infatti, come è noto, al Re ed al Governo, che si appropriò presto del potere sostanziale di scelta dei nominandi, attraverso il frequente ricorso alle c.d. “inforate”, di esercitare un penetrante controllo politico sul Senato, modificandone gli equilibri interni secondo le convenienze del momento. Insieme ad altri fattori, ciò contribuì al «deperimento istituzionale» del Senato⁶ ed a fare dei

³ D. NOCILLA, L. CIAURRO, *Rappresentanza politica*, in *Enciclopedia del diritto*, 38, Milano 1987, pp. 543 ss..

⁴ La visione di Orlando, che percorre peraltro tutti i suoi studi dedicati al tema qui oggetto di analisi, è chiaramente esposta in V.E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, in Id, *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema*, Milano 1954, pp. 417 ss..

⁵ P. POMBENI, *La rappresentanza politica*, in R. ROMANELLI (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi*, Roma 1995, p. 79.

⁶ S. BONFIGLIO, *Il Senato in Italia. Riforma del bicameralismo e modelli di rappresentanza*, Roma-Bari 2006, pp. 12-15.

senatori, secondo la definizione adoperata da Luigi Palma nel suo *Corso di diritto costituzionale* pubblicato negli anni 1877-1880, «gli invalidi della Costituzione»⁷.

Considerato il carattere sempre più “residuale” che assume il tipo di rappresentanza propria del Senato, è però proprio la riflessione giuridica e politologica sulla rappresentanza elettiva che ci consente di meglio cogliere l’evoluzione generale del concetto di rappresentanza. Il discorso sulla rappresentanza elettiva fin qui fatto può reggere infatti, fuori dalle mere teorizzazioni dottrinali, in riferimento ad uno Stato monoclasse, ad uno Stato cioè in cui gli interessi generali si identifichino (*rectius* vengano identificati) con quelli di una piccola porzione dei cittadini (che si auto-riserva il diritto di voto), in altre parole fino a quando dal corpo elettorale siano esclusi i soggetti portatori di interessi potenzialmente confliggenti con quelli dei ceti sociali dominanti.

I sistemi elettorali di tipo maggioritario con collegio uninominale si prestano particolarmente a selezionare, nei diversi territori, i soggetti (in Italia di fatto, per un lungo periodo, in larghissima prevalenza notabili locali) chiamati a rappresentare una collettività, composta di individui considerati *uti singuli*, ritenuta incapace di esercitare la sovranità se non per delega. Nel nostro paese, peraltro, a differenza che in Gran Bretagna, i deputati non si raggruppano in partiti parlamentari chiaramente delineati e perciò capaci di alimentare una dialettica politica maggioranza-opposizione, attraverso cui possa essere veicolata una forma di responsabilità politica “collettiva” di tali gruppi nei confronti dell’elettorato. Lo scenario politico, come sappiamo, fu contraddistinto e dominato, salvo, a partire da una certa fase, la parziale eccezione costituita dal partito socialista, dal formarsi di fluide aggregazioni, raccolte intorno a personalità che le guidavano, tra scomposizioni e ricomposizioni, nel mare agitato della vita parlamentare.

Le spinte sociali e politiche verso l’ampliamento del suffragio, in nome del principio democratico, rompono gradualmente l’unitarietà di interessi tipica degli stati monoclasse⁸: emerge la nuova essenza relazionale della rappresentanza politica (la rappresentanza come rapporto). Sull’angusto recinto del “Paese legale” premono nuovi interessi ed istanze che chiedono rappresentanza e che cominciano ad organizzarsi nella società, prendendo la forma dei partiti di massa. Diventa sempre meno sostenibile, alla prova dei fatti, la tesi di una identificazione *a priori* di interessi generali. Le elezioni diventano, per parte loro, lo strumento non solo per scegliere le persone chiamate a comporre un’assemblea, ma per esprimere una pluralità di interessi, aspirazioni, volontà, veicolati da partiti che li organizzano in vista di obiettivi generali. Della traduzione di tali istanze in atti e comportamenti i rappresentanti saranno ritenuti responsabili, essendo destinatari di un “mandato” politico.

Resta infatti fermo il principio del divieto di mandato imperativo, ma i partiti diventano strumento per veicolare mandati (non giuridicamente ma) politicamente vincolanti. Si tratta chiaramente di un vincolo diverso da quelli, nei confronti per esempio di interessi e pressioni localistiche, cui comunque sono di fatto sottoposti anche parlamentari scelti da elettorati molto ristretti in assenza di partiti socialmente radicati. Il crescente ruolo dei partiti politici ha ricevuto poi una formalizzazione costituzionale nell’art. 49 Cost.⁹, rendendo necessaria una rilettura dei principi della rappresentanza politica, che l’art. 67 Cost. enuncia in termini analoghi a quelli tipici delle costituzioni liberali¹⁰. Il nesso tra i due succitati articoli è stato valorizzato, tra gli altri, da Paolo Ridola, il quale afferma come «l’art. 67 sia suscettibile, piuttosto che di un’interpretazione di tipo “residuale”, di una chiave di lettura unitaria, la quale configura il divieto di mandato imperativo

⁷ L’espressione è stata ripresa, trasformandola nel titolo di una monografia dedicata al Senato in epoca liberale, da Nicola Antonetti. Il riferimento è a N. ANTONETTI, *Gli invalidi della Costituzione. Il Senato del Regno. 1848-1924*, Roma-Bari 1992.

⁸ Di passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse ha parlato in diversi suoi lavori Massimo Severo Giannini.

⁹ Tale disposizione statuisce, come è noto, che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

¹⁰ Nella previsione citata nel testo è infatti stabilito che «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

come aspetto di una relazione rappresentativa attenta al collegamento fra parlamento, partiti e società civile»¹¹.

L'estensione dell'area della titolarità dei diritti politici e l'approfondirsi dei processi di democratizzazione degli ordinamenti fanno sì che la proporzionale tenda ad proporsi come meccanismo meglio in grado di garantire che sia rappresentata all'interno dei parlamenti la pluralità di interessi e orientamenti presenti nel paese. Nella visione fatta propria da Kelsen, il parlamento si pone come il luogo in cui tutte le istanze sociali devono essere rappresentate e possono trovare una composizione (attraverso "compromessi", tra maggioranze e minoranze)¹².

D'altra parte, proprio la valorizzazione del profilo della responsabilità dei rappresentanti, svalutato e quasi assente nell'ambito delle concezioni che propugnano la natura situazionale della rappresentanza, in quanto connesso a quello dell'imputabilità delle decisioni e della loro sanzionabilità politica, conduce parte della dottrina a sottolineare come l'esigenza di rappresentatività non debba andare a detrimento della responsabilità, entrambe essenziali alla democraticità del sistema¹³. I sistemi maggioritari riacquistano in quest'ottica nuova legittimità, per la loro attitudine, sacrificando la rappresentatività delle assemblee, a consentire, in biunivoca correlazione con dati attinenti alla struttura del sistema partitico, un più agevole conseguimento di apprezzabili risultati in termini di stabilità governativa e responsabilizzazione dei governanti.

Siamo alle radici di quella "democrazia maggioritaria", nell'ambito della quale – evidenti sono le ascendenze schumpeteriane¹⁴ – le elezioni sono valorizzate prevalentemente come momento di scelta di persone di cui valutare poi i risultati dell'azione, piuttosto che di selezione, a fini rappresentativi, di politiche ed opzioni presenti nel corpo sociale. Come rilevato criticamente da Mastropaolo e Verzichelli, in questa prospettiva, dei rappresentanti perde di importanza la "responsiveness", a vantaggio della "accountability", dimensioni che peraltro convivono sempre¹⁵ e che – riteniamo – non possono che realizzarsi insieme, mantenendo un reciproco mutuo equilibrio. Accordare preponderante rilievo alla seconda dimensione, nella maniera in cui spesso si fa soprattutto da parte di chi esalta il "nudo" valore del momento elettorale come sostanzialmente esaustivo delle dinamiche della democrazia rappresentativa, vuol dire rischiare di smarrire il senso della funzione complessa che la rappresentanza svolge all'interno di processi politico-comunicativi ai quali i cittadini continuamente partecipano attraverso una pluralità di forme e di mezzi¹⁶.

In chiave di riflessione storica, alla luce delle categorie elaborate dalla giuspubblicistica e dalla scienza politica, le vicende che hanno segnato l'epilogo dello Stato liberale in Italia possono forse essere lette anche (per quanto certamente non solo) nella seguente maniera. Come cioè la storia

¹¹ P. RIDOLA, *Le trasformazioni della rappresentanza politica*, in P. RIDOLA, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Torino 2011, p. 86, il quale, argomentando la sua affermazione rileva, in primo luogo, che la protezione dello *status* di parlamentare «si iscrive in un modello di rappresentanza caratterizzato dalla continuità fra il momento comunitario della determinazione della politica nazionale ed il rispecchiamento di una società articolata»; in secondo luogo, che «il divieto del mandato imperativo, rafforzando il profilo dialettico del rapporto fra parlamentari e partiti, salda la legittimazione della rappresentanza parlamentare alla democraticità dei processi decisionali dei partiti, e pone un ostacolo alla tendenza al completo assorbimento della determinazione della politica nazionale all'interno degli apparati dei partiti» (pp. 86-87).

Sul ruolo dei partiti nell'ambito delle dinamiche politico-istituzionali della storia repubblicana, di estremo interesse sono molti dei saggi adesso raccolti in L. ELIA, *Costituzione, partiti, istituzioni*, Bologna 2009.

¹² Si vedano gli scritti raccolti in H. KELSEN, *La democrazia*, Bologna 1981.

¹³ D. FISICHELLA, *Elezioni (sistemi elettorali)*, in *Enciclopedia del diritto*, 14, Milano 1965, pp. 649 ss., il quale richiama, a sostegno delle proprie posizioni, G. SARTORI, *Democratic Theory*, Detroit 1962, pp. 102-110.

¹⁴ Si cfr. J.A. SCHUMPETER, *Capitalismo Socialismo Democrazia*, Milano 1967.

¹⁵ A. MASTROPAOLO, L. VERZICHELLI, *Il Parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee*, Roma-Bari 2006, pp. 34-43.

¹⁶ Molto efficacemente, sul piano della riflessione teorico politica, N. URBINATI, *Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne*, Roma 2009, p. 20 afferma che «una teoria democratica della rappresentanza ci impone di andare oltre una visione *puntinista* della sovranità, oltre una visione dell'autonomia politica come una serie discreta e intermittente di istanti decisionali (elezioni) per investigare invece il *continuum di influenza e potere* creato e ricreato dal giudizio politico e il modo attraverso cui questo *continuum* opera sulle istituzioni rappresentative».

della crisi di un sistema, il cui approdo fu l'avvento del fascismo, nel quale la senz'altro accresciuta aderenza della composizione della Camera elettiva alla articolazione politica della società, non seppe (o non poté) unirsi ad una contestuale capacità di approdare a quei compromessi fondativi di una nuova legittimità delle istituzioni rappresentative, sulla cui base costruire poi la necessaria attitudine ad assumere decisioni di cui rendere conto davanti ai cittadini.

2. *Interrogativi per il presente*

Ma se quello che si è delineato è uno schema di una qualche utilità per la lettura delle vicende del passato, esso può costituire, *mutatis mutandis*, un buon riferimento anche per un'analisi delle tendenze dell'oggi. Costituzionalisti e, più in generale, studiosi del diritto pubblico continuano ad interrogarsi sul tema della rappresentanza. Infatti, tendenze comuni del funzionamento delle democrazie contemporanee inducono a interrogare nuovamente categorie antiche alla ricerca di risposte ai problemi attuali. Ci riferiamo, per esempio: al rafforzamento degli esecutivi rispetto alle assemblee parlamentari nell'ambito delle diverse forme di governo, per la loro capacità di rispondere più rapidamente alla domanda di decisioni espressa da società complesse e, per altro verso, di intercettare le tendenze alla personalizzazione e mediatizzazione della competizione politica; all'indebolimento (o comunque alla trasformazione) del ruolo svolto dai partiti politici nell'attività di raccordo tra sfera sociale e sfera istituzionale (e in primo luogo parlamentare); alla tendenza, che si manifesta in varie forme, a spostare porzioni di potere decisionale verso sedi politicamente "neutrali" o comunque distanti dalle logiche tipiche della rappresentanza politica (crescente ruolo delle *authority* o di istituzioni in ogni caso contraddistinte dal preminente rilievo di istanze tecniche rispetto a quelle politiche).

Per quel che riguarda il contesto italiano, in una fase caratterizzata, a partire dagli anni '80, da sempre più evidenti segni di indebolimento del radicamento e della legittimazione sociali dei partiti che avevano retto per un quarantennio le sorti politiche del paese, si è manifestata una rilevante attenzione per tematiche non certo inconsuete per la riflessione costituzionalistica e politologica. Un ruolo centrale nelle elaborazioni scientifiche (e non solo, come noto, in queste) ha avuto proprio la questione elettorale. La polemica nei confronti della "partitocrazia", argomentata, per esempio, nelle riflessioni di Pasquino (che in un volume del 1985 parlava della necessità di "restituire lo scettro al principe", ovvero ai cittadini elettori)¹⁷ e alimentata dal venire alla luce all'inizio degli anni '90 di una pervasiva diffusione di comportamenti illeciti all'interno del mondo politico, ha fornito la spinta decisiva verso la proposizione della modifica della legislazione elettorale come strada maestra per un rinnovamento della politica basato su un rapporto più "immediato" tra cittadini e governanti. In quel torno di tempo si colloca anche il definitivo tramonto della *conventio ad excludendum* nei confronti degli eredi del P.C.I. (e poi anche dell'estrema destra), che pone le condizioni per una partecipazione (ed alternanza) al governo da parte praticamente di tutte le forze politiche di una qualche rilevanza e consistenza.

La legge elettorale per il Parlamento rimasta in vigore tra il 1993 ed il 2005, che dava vita ad un sistema misto (75% dei seggi assegnati con applicazione del maggioritario a turno unico nell'ambito di collegi uninominali e 25% assegnati con metodo proporzionale), ha indubbiamente concorso ad agevolare l'alternanza degli schieramenti politici nei ruoli di governo ed a rafforzare il legame tra scelte elettorali e formazione delle maggioranze a sostegno degli esecutivi. Quanto, per così dire, alle "prestazioni rappresentative" rese dal "*mattarellum*", in un contesto di forte crisi dei vecchi partiti, molti dei quali letteralmente scomparsi, si può dire che esso sia riuscito a radicare sul territorio i parlamentari eletti nei collegi. Ciò, peraltro, solamente entro certi limiti, dato il molto frequente ricorso a candidati "paracadutati" o, in ogni caso, scelti in seguito a serrate trattative tra i diversi e numerosi partiti costitutivi delle coalizioni e non attraverso percorsi in grado di coinvolgere gli iscritti (o, più in generale, i cittadini).

¹⁷ G. PASQUINO, *Restituire lo scettro al principe*, Roma-Bari 1985.

Il passaggio al maggioritario non ha consentito infatti di raggiungere l'obiettivo, da più parti auspicato, di indurre una riduzione del numero di partiti rappresentati nelle Camere. Abbiamo, anzi, assistito ad un loro incremento e ad un proliferare di forze politiche molto piccole (in alcuni casi "personali"), che, in quanto potenzialmente determinanti per la vittoria soprattutto nei collegi "in bilico", hanno potuto contrattare candidature (e poi "poltrone" governative), spinti anche dalla possibilità di accedere ai benefici assicurati dalle norme sul finanziamento ai partiti ed a quelli connessi alla formazione di gruppi parlamentari.

Si tratta di partiti molto diversi da quelli del passato. All'accentuazione delle tendenze oligarchiche e verticistiche interne (fino all'estremo, in alcuni casi, del configurarsi di "regimi quasi monarchici") si affianca la perdita di presa sociale (cosa ben diversa dalla capacità di presidiare i luoghi del potere) e di elaborazione politica e programmatica. Percepibile poi è la loro tendenza a trasformarsi in agenzie mediatico-elettorali, alla ricerca molto spesso dei facili consensi ottenibili attraverso slogan e messaggi tesi ad inseguire e ad alimentare orientamenti e paure dell'elettorato, riscontrati attraverso un ricorso massiccio ai sondaggi di opinione (si è parlato in proposito di "sondaggiocrazia").

In ciò si riconoscono i segni di una crisi di ruolo dei soggetti (i partiti), che avevano orientato e riempito di contenuti la rappresentanza, ponendosi come strumento di esercizio della sovranità popolare (art. 49 Cost.). Ma – è stato detto – si deve anche parlare di «crisi del rappresentato», connessa a «la perdita delle identità collettive e (addirittura) individuali; lo smarrimento del senso del legame sociale; la volatilità dei ruoli sociali»¹⁸. Per parte loro, le elaborazioni e gli esperimenti in materia di democrazia "partecipativa" sono finalizzati, oltre che a studiare, a promuovere o, per altro verso, a praticare tentativi volti in un certo senso a rianimare la relazione tra cittadini ed istituzioni, creando luoghi e procedure per l'espressione di istanze che difficilmente riescono a passare per la porta dei classici istituti della rappresentanza politica¹⁹.

I fenomeni sopra accennati rendono oggettivamente più difficile che in passato dare rappresentanza politico-parlamentare alla società e fornire risposte politicamente organizzate alle domande sociali. Tali difficoltà diventano un fattore che concorre, al di là delle ragioni di ordine più o meno contingente legate alle peculiarità del contesto italiano, a rafforzare le tendenze alla articolazione della competizione politica come confronto/scontro tra persone (o gruppi), piuttosto che tra differenti opzioni ideali e programmatiche. Il valore essenziale tende a diventare la "governabilità", intesa come stabilità governativa e possibilità di assumere decisioni, a prescindere (o quasi) dal contenuto delle stesse e dalla loro attitudine a risolvere effettivamente i problemi sul tappeto. La "legittimazione elettorale" dei governi ne ha rafforzato il ruolo rispetto al Parlamento, evidenziandone la posizione davanti all'elettorato ed, al suo interno, quella del Presidente del Consiglio. Ciò ha contribuito ad alimentare tendenze "plebiscitarie", nella estrema debolezza anche, soprattutto in relazione ad alcune forze politiche, degli anticorpi che, per esempio, in Gran Bretagna sono costituiti dalla forza di condizionamento che i partiti riescono comunque ad esercitare nei confronti dei loro leader, attraverso un articolato apparato di procedure interne.

La legge elettorale approvata nel 2005, alla fine della XIV legislatura (sistema proporzionale, corretto dalla previsione di soglie di sbarramento e premi di maggioranza e caratterizzato dalla previsione di "liste bloccate"), ha esaltato sia la tendenza alla frammentazione partitica (come rilevato per esempio da Augusto Barbera²⁰) sia quella alla articolazione leaderistica della competizione politica (emblematico il riferimento alla scelta del "capo" del partito o della coalizione). La mancata previsione della possibilità di esprimere preferenze (che pure non sono una panacea) ha posto totalmente nelle mani dei vertici dei partiti la scelta sostanziale dei parlamentari:

¹⁸ M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. ZANON- F. BIONDI, *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Giuffrè 2001, p. 117.

¹⁹ Si veda da ultimo, su tali tematiche, U. ALLEGRETTI (a cura di), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze 2010.

²⁰ A. BARBERA, *La rappresentanza politica: un mito in declino?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2008, pp. 881-884.

si è parlato di “Parlamento di nominati” o, anche, di “Parlamento di figuranti”²¹ e, nell’ambito di riflessioni di portata più generale, sono state espresse forti critiche nei confronti delle distorsioni che un tale sistema elettorale è in grado di introdurre nel funzionamento dei meccanismi della rappresentanza politica, non diversamente peraltro – si è sostenuto – da altri che comunque tendano, in vario modo, ad allontanarsi, in vista dell’obiettivo della governabilità, dallo schema proporzionalistico²².

Su un altro versante, la crescita del ruolo e delle funzioni conferite nel nostro ordinamento alle Regioni, in ragione di riforme operate prima per via legislativa poi mediante una riforma dello stesso Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ha prodotto, non solo nelle sedi scientifiche, una vivace ripresa dell’interesse per la questione della riforma del Senato, che, come meglio si ricorderà nei prossimi paragrafi e come emerge dai contenuti di alcuni dei saggi pubblicati nel presente volume, aveva attraversato i dibattiti sulle istituzioni che contraddistinsero la fase pre-fascista della storia italiana e contraddistinto significativamente anche la discussione svoltasi in Assemblea costituente²³. Nel corso dei lavori di quest’ultima era emersa, declinata in vari modi (si pensi, tra le altre, alle posizioni espresse da costituenti come Lussu, Mortati e Perassi), l’idea del Senato come “Camera delle Regioni”.

Proprio le istanze favorevoli al superamento del nostro bicameralismo “perfetto” ed all’attribuzione al Senato del ruolo di Camera rappresentativa delle Regioni o, più ampiamente, delle autonomie territoriali sono alla base del proliferare, soprattutto nell’ultimo quindicennio, di discussioni e di proposte nelle più diverse sedi. Il principale scopo perseguito, nella diversità delle soluzioni immaginate per rendere effettiva la rappresentatività della “nuova” seconda camera, è quello di “completare” il percorso regionalistico culminato nelle riforme costituzionali del 1999 e del 2001²⁴. Molti ritengono infatti necessaria l’introduzione di un’istituzione che, integrando il circuito parlamentare con la previsione di una sede in cui trovino rappresentanza non i cittadini in quanto parte del popolo ma le autonomie costitutive della Repubblica, consenta agli enti territoriali un intervento diretto nell’*iter* formativo delle leggi statali, stemperando una conflittualità che adesso tende a scaricarsi sulle spalle della Corte costituzionale, senza poter essere adeguatamente prevenuta dal funzionamento del sistema delle conferenze²⁵.

Fin qui l’apporto del diritto costituzionale e della scienza politica, sperando che questi brevi cenni al dibattito sui temi della rappresentanza, come declinati a livello politico e scientifico, siano stati sufficienti a rendere l’idea dell’attualità di una riflessione sulle questioni oggetto del ciclo di seminari che qui si introduce. Ma, senza procedere oltre con riferimenti all’attualità politica ed istituzionale, la lettura degli eventi in cui siamo immersi può essere agevolata, o quanto meno resa più consapevole, dal confronto con il passato.

3. *La storia dei sistemi elettorali: una tradizione di studi oramai consolidata*

Non a caso la storia dei sistemi elettorali così come quella dei diversi tentativi di riforma del Senato, sono stati oggetto, negli ultimi decenni, di studi approfonditi. E’ indubbio, d’altra parte, che si tratti di uno snodo centrale in un problema tutto storico centrale nella vicenda italiana: il

²¹ L.CARLASSARE, *Maggioritario*, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2008.

²² Si vedano G. AZZARITI, *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?*, relazione svolta al Convegno al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, *Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione*, reperibile in www.costituzionalismo.it, fasc. n. 3/2008 e C. DE FIORES, del quale cfr. *Rappresentanza politica e sistemi elettorali in Italia*, in www.costituzionalismo.it, n. 3/2007.

²³ Sul dibattito sviluppatosi nella fase costituente in merito alla possibilità di fare del Senato una camera rappresentativa delle autonomie territoriali, si cfr. N. OCCHIOCUPO, *La «Camera delle Regioni»*, Milano 1975.

²⁴ Si deve ricordare che, tuttora inattuato, l’art. 11, comma 1, della legge cost. n. 3/2001 statuisce che: «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali».

²⁵ Per una sintetica ricostruzione del percorso della tematica della riforma del Senato nel corso della storia repubblicana, si veda A. D’ATENA, *Seconda camera e regionalismo nel dibattito costituzionale italiano*, in www.issirfa.cnr.it.

complesso rapporto società politica-società civile (il “comando impossibile” indicato da Raffaele Romanelli²⁶). Come ricorda nel suo intervento Stefano Tabacchi, per la storiografia sui sistemi elettorali, con particolare riferimento al periodo prefascista, si è registrato un ritorno di interesse a partire dagli anni ottanta del Novecento. Un interesse che ha seguito principalmente due direttrici: l’approfondimento dei dibattiti sulle diverse formule elettorali (con gli studi di Pier Luigi Ballini o di Maria Serena Piretti²⁷) e quello della funzione del “rito elettorale” come strumento di integrazione sociale, di nuova legittimazione del corpo politico (una funzione su cui ha insistito Romanelli in *How they became voters*²⁸, ma si vedano anche gli studi pisani coordinati da Pietro Finelli e Gian Luca Fruci²⁹). Non è un caso allora che gli studi si siano concentrati più sul periodo dell’Italia liberale rispetto a quello dell’Italia fascista o repubblicana: è in quella fase infatti che nel sistema elettorale venivano riposte le speranze di integrazione sociale e allargamento delle basi politiche dello Stato, funzioni che, nelle fasi successive, saranno affidate prima, con il fascismo, al partito-Stato e quindi, nella Repubblica, ai partiti di massa³⁰. Né è un caso che questi studi siano stati avviati proprio in una fase in cui la funzione “integratrice” dei partiti di massa ha iniziato a mostrare evidenti segni di debolezza³¹, per cui dalla storia dei partiti si è tornati alla storia elettorale (insieme ha agito ovviamente, come stimolo a nuovi studi, la “rinascita” della storia politica³²). Sulla storia dei sistemi elettorali nel periodo fascista e repubblicano, per i motivi sopra esposti, molto meno è stato scritto, come rileva nel suo intervento Andrea Frangioni. Laddove interesse vi è stato, ed in modo particolare negli anni Novanta del Novecento, esso ha trovato giustificazione, in un incrocio tra storiografia ed impegno civile, dalla ricerca di precedenti al tentativo di riforma del sistema politico allora compiuto (così si spiega ad esempio lo spazio che a certe vicende è dato nella *La Repubblica dei partiti* di Scoppola³³) e di riscoperta dei critici della “partitocrazia” e del sistema istituzionale e politico (e quindi anche di quello elettorale) della “Prima Repubblica”³⁴. Oggi si può ritenere di essere entrati in un’altra fase ancora: della letteratura antipartitocratica si individuano ora anche alcuni limiti, quali un eccesso di moralismo ed impoliticità (Capozzi)³⁵, si iniziano a studiare meglio, con testimonianze di rilievo, i tentativi di “autoriforma” del sistema tra fine anni Ottanta e inizi anni Novanta (Covatta)³⁶; ci si inizia a interrogare se, in realtà, più che di fine dei partiti di massa della “prima Repubblica”, non si sia avuto, con i nuovi soggetti politici della “seconda Repubblica”, il completamento di un processo di involuzione in senso oligarchico già avviato almeno dalla fine degli anni Sessanta, involuzione che, nella nuova fase politica, ha trovato l’ausilio di sistemi elettorali come il “Tatarellum” regionale del 1995 e la legge elettorale del 2005³⁷.

²⁶ R. ROMANELLI, *Il comando impossibile*, Bologna 1995

²⁷ P. L. BALLINI, *Profilo storico-statistico delle elezioni in Italia*, Bologna 1988; M. S. PIRETTI, *La giustizia dei numeri. Il proporzionalismo in Italia (1870-1923)*, Bologna 1991

²⁸ R. ROMANELLI, S. NOIRET (ed.), *How Did They Become Voters*, The Hague 1998

²⁹ P. FINELLI, G. L. FRUCI, V. GALIMI (a cura di), *Discorsi agli elettori*, “Quaderni Storici”, n. 117, fasc. 3, dicembre 2004.

³⁰ Su un certo tipo di continuità nel rapporto partito-società civile e nella funzione di integrazione sociale e di strumento dell’istituzione partito è ormai classica l’analisi di L. CAFAGNA, *La grande slavina. L’Italia verso la crisi della democrazia*, Venezia 1993

³¹ Cfr. L. CAFAGNA, *cit* e da ultimo cfr. anche M. SALVATI, *Democrazia e partiti nell’Italia repubblicana*, in “Ricerche di storia politica” XIII, 2010, pp. 197-205.

³² G. QUAGLIARIELLO, *La storia dei partiti nella contemporaneistica italiana del secondo dopoguerra*, in G. ORSINA (a cura di), *Fare storia politica. Il problema dello spazio pubblico nell’età contemporanea*, Soveria Mannelli, 2000

³³ P. SCOPPOLA, *La Repubblica dei partiti*, Bologna 1991.

³⁴ Valga per tutti la nuova edizione, nel 1995, della *Storia del potere in Italia* di Giuseppe Maranini per i tipi di Corbaccio con un’introduzione di Angelo Panebianco.

³⁵ E. CAPOZZI, *Partitocrazia. Il regime italiano e i suoi critici*, Napoli 2009; Capozzi è anche autore della prima biografia di Giuseppe Maranini (E. CAPOZZI, *Il sogno di una Costituzione. Giuseppe Maranini e l’Italia del Novecento*, Bologna, Il Mulino 2009)

³⁶ L. COVATTA, *La legge di Tocqueville. Come nacque e come morì la riforma della prima Repubblica*, Reggio Emilia 2007

³⁷ Una prima analisi in tal senso in F. BONINI, *Storia costituzionale della prima Repubblica*, Roma 2008 (2 ed.)

4. Le tendenze presenti nella “lunga durata” della storia

Entro questo quadro complessivo, i seminari 2009 si sono concentrati su alcuni casi di studio, alcuni momenti in cui più rilevante è apparso il ruolo della legge elettorale nel forgiare il sistema politico. Così Pietro Finelli ha esaminato il ruolo che la legge elettorale ha avuto nel consolidare il trasformismo; Andrea Frangioni ha evidenziato come, all'indomani della Grande Guerra, le divisioni del mondo liberale italiano avessero avuto un peso nell'approvazione di una legge elettorale che in qualche misura agevolò la *strange death* del liberalismo italiano; Danilo Breschi e Mirco Carrattieri si sono soffermati sulle dinamiche politiche che hanno accompagnato, rispettivamente, la legge Acerbo e la “legge truffa” del 1953. A questi interventi si sono aggiunte le riflessioni assai utili e perspicaci, come *discussant*, di Roberto Vivarelli e Maria Serena Piretti. Così, nei seminari 2010, ci si è invece concentrati su un tema di storia costituzionale che attraversa tutta la storia unitaria: quello della riforma del Senato, affrontato per il periodo dell'Italia liberale da Luca Borsi, per la fase della crisi dello Stato liberale e dell'avvento del fascismo da Andrea Frangioni, per il dibattito alla Costituente da Fabrizio Astolfi e per le proposte di riforma tra “prima” e “seconda” Repubblica da Luigi Covatta, anche in questo caso con il prezioso apporto di autorevoli *discussant* come Nicola Lupo e Francesco Bonini.

Tutti questi interventi confermano come nella storia elettorale e costituzionale italiana si debba rifuggire dalle tecnicità delle formule elettorali o giuridiche per non perdere di vista il contesto dei fatti. Al tempo stesso questi fatti possono essere collocati in uno schema più ampio, in cui la lotta politica, che sempre si cela dietro la discussioni sulle leggi elettorali o sulle riforme costituzionali, si affianca alle discussioni ideali, alle visioni del mondo, oggetto di una storia delle idee non distaccata ed autonoma, ma complementare e strumentale alla storia politica.

Così nelle vicende ricostruite negli interventi raccolti nel presente volume si può cogliere forse un filo conduttore: quello del tentativo, lungo due secoli, di governare con il sistema rappresentativo la società “democratica” uscita dalla rivoluzione francese e dalla fine dell'*Ancien Régime*. In questo contesto, dai liberali ottocenteschi il sistema censitario e fondato sulla capacità (e il dibattito sulla riforma del 1882 lo testimonia), così come la presenza di una Camera non fondata sul principio elettorale, era considerato come uno degli strumenti per governare l'avvento della democrazia, pure inevitabile. In un certo senso si trattava di uno strumento speculare, nella sfera interna, all'altro strumento di stabilizzazione rappresentato, nella sfera internazionale, dal principio di equilibrio e dal concerto delle potenze, che i liberali ottocenteschi “ereditarono” dagli statisti conservatori del Congresso di Vienna³⁸. Questi meccanismi istituzionali, interpretabili anche come persistenza dell'*Ancien Régime*³⁹ esaurirono la loro funzione con la prima guerra mondiale quando crollarono sotto il peso delle evoluzioni sociali e delle rivendicazioni nazionali⁴⁰: colse subito il crollo finale di questo sistema di legittimità Guglielmo Ferrero, nelle *Memorie e confessioni di un sovrano depondo* del 1920⁴¹. E non è un caso, allora, che per limitare lo sguardo all'Italia, la discussione della riforma elettorale del 1919 si intrecciasse con la richiesta di affermazione di nuove forme di rappresentanza che andassero oltre la semplice rappresentanza liberale (la rappresentanza organizzata “organica” per le forze sociali o quella delle capacità), come bene colsero alcuni testimoni dell'epoca, da

³⁸ Su questi aspetti cfr. C. HOLBRAAD, *The concert of Europe : a study in German and British International theory, 1815-1914*, London 1970; M. HOWARD, *War and the Liberal Conscience*, London 1978; ID., *L'invenzione della pace*, Bologna, Il Mulino 2003. Per la riflessione italiana su questi temi, oggi purtroppo quasi dimenticata, cfr. almeno i saggi di F. Chabod raccolti in F. CHABOD, *Idea di Europa e politica dell'equilibrio*, Bologna 1995.

³⁹ A. J. MAYER, *Il potere dell'Ancien Régime fino alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari 1982.

⁴⁰ C. S. MAIER, *La rifondazione dell'Europa Borghese*, Bologna 1999.

⁴¹ G. FERRERO, *Memorie e confessioni di un sovrano depondo*, Milano 1923. Per un'analisi dello stesso periodo cfr. anche ID., *La tragedia della pace*, Milano 1923. Si può ritenere che proprio lo shock del dopoguerra, abbia fornito a Ferrero lo stimolo per l'elaborazione dello schema interpretativo poi elaborato con la trilogia *Aventure : Bonaparte en Italie (1796-1797)*, Paris 1936; *Reconstruct (1814-1815)*, Paris 1940; *Pouvoir : les genres invisibles de la cite*, New York, Brentano's 1942

Francesco Ruffini a Gaspare Ambrosini⁴². E questo tema fu presente anche nel dibattito del '23 sulla Legge Acerbo. Diverso fu invece il contesto della riforma elettorale del 1953: la rappresentanza parlamentare classica, affiancata dalle forme di mediazione sociale gestite attraverso il dialogo tra i grandi soggetti portatori di interessi (le organizzazioni datoriali, i grandi sindacati) e dai partiti di massa come strumenti di integrazione sociale, era prevalsa sulle sue forme alternative ed il dibattito era su quale potesse esserne la forma più adatta, se maggioritaria o proporzionale, a garantirne la sopravvivenza e gestire la stabilizzazione del dopoguerra⁴³.

Affrontare i temi fin qui richiamati dal punto di vista della storia della rappresentanza e dei sistemi politici è, insomma, di una qualche utilità. In tal senso, un punto di riferimento è senza dubbio rappresentato dall'opera di Bernard Manin⁴⁴ che fin dall'inizio degli anni Novanta ha descritto l'affermazione, dopo la "democrazia dei partiti", della "democrazia del pubblico", sostenendo quasi un ritorno a forme ottocentesche di attività politica, sia pure in un contesto di piena democrazia, fondate sul primato degli individui e delle forme di comunicazione sugli apparati: veniva così superato lo schema "teleologico" di Duverger che vedeva nella storia dei sistemi politici degli ultimi due secoli un percorso lineare verso l'affermazione dei partiti politici di massa⁴⁵. Ma soprattutto spunti di interesse sono offerti dagli ultimi studi di Pierre Rosanvallon, ben noto, grazie agli studi e all'attività di Pietro Finelli, Gian Luca Fruci, Barbara Henry al contesto pisano e alle due scuole superiori che la città sull'Arno ospita. Nelle sue ultime ricerche, *La Contre-Democratie* e *La légitimité démocratique* (primi due volumi di una trilogia ora da completare con un terzo contributo), Rosanvallon ha individuato in alcune tendenze contemporanee una rimessa in discussione del sistema rappresentativo per come si è articolato dalla rivoluzione francese in avanti, vale a dire un sistema fondato sull'assunzione del principio di maggioranza come espediente utile all'individuazione della volontà generale della collettività, unica fonte di autorità e legittimazione⁴⁶ in età democratica (e le considerazioni di Rosanvallon sul principio di maggioranza non possono che richiamare, per un orecchio italiano, gli studi di Edoardo Ruffini⁴⁷ e, prima, le considerazioni in proposito del padre Francesco in *Guerra e riforme costituzionali*). Insieme, secondo Rosanvallon, è stato rimesso in discussione l'altro pilastro di legittimità dei sistemi politici contemporanei, che a quello rappresentativo si è andato affiancando dalla fine dell'Ottocento, il sistema burocratico-amministrativo, emanazione del Governo ma terzo per modalità di selezione e comportamento. Garanzie di maggiore democraticità vengono oggi individuate nell'intervento di altre autorità terze (le autorità indipendenti, la magistratura), nell'assolvimento di determinate procedure (il giudizio davanti alla Corte costituzionale), nel coinvolgimento dei soggetti interessati al di là ed oltre il meccanismo della rappresentanza parlamentare (le forme di consultazione delle popolazioni locali per la realizzazione di opere pubbliche, la concertazione con le parti sociali). È presto per dire se nuove forme di contestazione della rappresentanza democratica si affaccino all'orizzonte, come nella prima metà del Novecento. È vero che a questa interpretazione si può affiancare quella di Charles Maier che vede in tutto il Novecento un processo di "allontanamento" dai tradizionali meccanismi di rappresentanza parlamentare dell'Ottocento liberale, attraverso l'affiancamento di

⁴² G. AMBROSINI, *Partiti politici e gruppi parlamentari dopo la proporzionale*, Firenze 1921; F. RUFFINI, *Guerra e riforme costituzionali*, ora in ID., *Guerra e dopoguerra*, a cura di A. Frangioni, Soveria Mannelli 2007, pp. 191-258. La critica delle teorie della rappresentanza organica o corporativa rappresentò anche, per Ruffini, elemento fondamentale per la critica del nascente fascismo in *Diritti di libertà* (Torino, 1926).

⁴³ Per una riflessione sulla categoria della "stabilizzazione", cfr. C. S. MAIER, *Alla ricerca della stabilità*, Bologna 1999 (che però, come si vedrà meglio più avanti tende a sminuire il ruolo della rappresentanza parlamentare).

⁴⁴ B. MANIN, *La democrazia dei moderni*, Milano, 1992. Ora si veda anche, in italiano, ID., *Principi del governo rappresentativo*, Bologna 2010.

⁴⁵ M. DUVERGER, *I partiti politici*, Torino 1970 (1951).

⁴⁶ P. ROSANVALLON, *La contre-démocratie : la politique à l'âge de la défiance*, Paris 2006 (tr. it.: *La politica nell'era della sfiducia*, Troina 2009); ID., *La légitimité démocratique : impartialité, réflexivité, proximité*, Paris 2008; Le tesi principali de *La contre-démocratie* sono anticipate in P. ROSANVALLON, *La contro-democrazia. La democrazia nell'era della diffidenza*, in "Ricerche di storia politica", X, 2006, pp. 289-302. Cfr. anche R. BRIZZI, *Intervista a Pierre Rosanvallon*, "Il Mulino", LIX, 2010, pp. 687-695.

⁴⁷ E. RUFFINI, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Torino 1976 (1927).

forme di rappresentanza degli interessi alla rappresentanza parlamentare, forme di rappresentanza andate poi in crisi a partire dagli anni '70 per i mutamenti sociali ed economici (superamento dell'economia basata sulle grandi fabbriche; emersione di nuovi conflitti identitari e culturali)⁴⁸.

Ciò però che l'interpretazione di Maier non spiega è perché, allora, per tutta la seconda metà del Novecento, nonostante l'affermazione delle forme di rappresentanza degli interessi costituite da sindacati e partiti di massa, la rappresentanza democratica abbia continuato a sopravvivere e ad essere vissuta come il principale veicolo di legittimità dei governanti: è fin qui rimasto vero, insomma, quanto, sviluppando le riflessioni contenute nelle già richiamate *Considerazioni di un sovrano deposto*, Ferrero sostenne nella sua ultima opera, *Potere*: quello democratico è l'ultimo, ineliminabile, criterio di legittimazione rimasto, indispensabile per giustificare in qualche modo la più tremenda delle ineguaglianze, quella tra chi comanda e chi è sottoposto (ed anche il pensiero di Ferrero è ben noto al contesto pisano grazie all'impegno di Domenico Settembrini; a questo proposito, mi piace qui ricordare anche l'interessante dialogo che egli ebbe nel 1993, sul tema della democrazia, con il compianto Giuliano Marini). È presto per dire se, come sembra prospettare invece Rosanvallon, qualcosa in questo quadro stia cambiando. Ma è questa, insomma, la storia che sta continuando; la posta in gioco, come si vede, è alta e certo non mancano i motivi per continuare a studiare, con passione e sforzo di ingegno, le caratteristiche e la qualità dei nostri sistemi rappresentativi.

⁴⁸ Cfr. C. S. MAIER, *Alla ricerca della stabilità*, cit.